

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Paolo DI MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPAIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

## La prova nuova indispensabile ex art. 345 c.p.c. anteriforma

*In ordine all'interpretazione del concetto di prova nuova indispensabile, ai sensi del previgente art. 345 c.p.c., comma 3, nel testo anteriore alle modifiche apportate dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b, convertito nella L. n. 134 del 2012, va confermato che è tale la prova di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio, oppure a dimostrare quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado.*

NDR: per tale principio si veda [Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 4.5.2017, n. 10790](#).

## Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 19.10.2017, n. 24700

...omissis...

Con l'unico motivo U. lamenta che la corte del merito abbia ritenuto inammissibile la nuova prova documentale offerta in appello senza interrogarsi sulla ricorrenza dell'ipotesi di ammissibilità costituita dalla loro indispensabilità ai fini della decisione della causa, prevista dall'art. 345 c.p.c.,

nel testo, vigente *ratione temporis*, anteriore alle modifiche apportatevi dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b, convertito nella L. n. 134 del 2012.

Il motivo è fondato.

Le S.U. di questa Corte, con la recente sentenza n. 10790/017, nel comporre il contrasto giurisprudenziale sussistente in ordine all'interpretazione del concetto di prova nuova indispensabile, ai sensi del previgente art. 345 c.p.c., comma 3, hanno infatti affermato che è tale la prova di per sè idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio, oppure a dimostrare quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado.

La corte d'appello capitolina, che ha dato atto che la banca aveva prodotto in sede di gravame gli estratti analitici del conto, corredati da riassunto scalare, ha dunque errato nell'escludere di poterli valutare, ai fini della prova del credito, per effetto della loro tardiva allegazione nel giudizio di primo grado.

Poichè il giudizio sull'indispensabilità della prova non attiene al merito della decisione, ma al rito, in quanto la questione rileva per l'accertamento della preclusione processuale eventualmente formatasi in ordine all'ammissibilità della nuova richiesta istruttoria (Cass. nn. 1277/016,3309/017), spetta a questa Corte, quale giudice del fatto processuale, decidere se la nuova prova allegata dalla parte in sede di gravame sia indispensabile e se pertanto il giudice d'appello sia incorso nel denunciato *error in procedendo*.

Nel caso di specie l'errore ricorre, essendo indubbio che gli estratti analitici del conto siano documenti indispensabili per provare la sussistenza e l'effettivo ammontare del credito di una banca nascente da un contratto di conto corrente.

La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata, con rinvio della causa, per un nuovo esame, alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, che liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità.

pqm

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese.